

- ~~ad investire il ricavato in titoli del debito pubblico, intestati al Comune di Potenza e vincolati a favore della Regione Basilicata, o all'occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione, da destinare ad opere permanenti di interesse generale della popolazione (ex art. 24 della L. 1766/27);~~

~~Su proposta dell'Assessore al ramo,~~

~~Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,~~

DELIBERA

~~per i motivi espressi in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati e trascritti,~~

- ~~1. di accogliere nei limiti di cui in seguito la richiesta del Comune di Potenza, contenuta nella Deliberazione di C.C. n° 82 del 19.07.2013;~~
- ~~2. di legittimare, ai sensi dell'art. 5 comma 4, il terreno occupato dal fabbricato e quello ulteriore pari a tre volte lo stesso;~~
- ~~3. di legittimare ai sensi dell'art. 8 c. 2 L.R. 57/2000 e ss.mm. e ii. le parti di terreno ulteriore, atteso che risultano soddisfatti i requisiti di legge e, di conseguenza, l'occupazione abusiva del seguente terreno sotto indicato, posseduto dal sig. De Carlo Vito sul quale insiste un fabbricato, individuato nel N.C.T. di Potenza al foglio 20 particelle 3498 di mq. 31,00 e 3501 (terreno) di mq. 619 per un totale di mq 650;~~
- ~~4. di autorizzare il Comune di Potenza ad alienare, nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti, i terreni sopra indicati al sig. De Carlo Vito nato a Villa S. Giovanni il 09.03.1957 a condizione che il Comune, previa sanatoria edilizia proceda;~~
- ~~ad introitare € 5.780,23 (di cui € 4.660,50 per il valore del terreno e € 1.119,73 per 10 annualità di interessi, queste ultime da versare nel caso che l'occupatore non abbia già corrisposto~~

~~una prestazione sia in generi che in denaro);~~

- ~~ad investire il ricavato in titoli del debito pubblico, intestati al Comune di Potenza e vincolati a favore della Regione Basilicata, o all'occorrenza, in caso di bisogno, previa autorizzazione della Regione, da destinare ad opere permanenti di interesse generale della popolazione (ex art. 24 della L. 1766/27);~~

- ~~5. di onerare il Comune di Potenza a trasmettere alla Regione Basilicata il contratto di alienazione intercorso con il sig. De Carlo Vito, entro 30 giorni dalla stipula, e, negli ulteriori 60 giorni, una comunicazione concernente la destinazione del prezzo dell'alienazione;~~
- ~~6. di dare atto che i documenti pertinenti sono depositati presso l'Ufficio Sostegno alle Imprese, alle Infrastrutture Rurali ed allo Sviluppo della Proprietà del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M.;~~
- ~~7. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata, allegati omessi e su amministrazione trasparente.~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n. 412~~

~~**D.M. 30.12.2015 Pubblicato sulla G.U. n° 50 del 1.3.2016 "Determinazione dei consumi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione della accisa" Revoca DGR n° 62 del 26/01/2016. Approvazione nuovi modelli.**~~

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n. 413~~

~~Disposizioni applicative del regime di Condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Basilicata per l'anno~~

2016 - Reg (UE) n.1306/2013 e D.M.n 3536/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 marzo 1996 n° 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;

VISTA la D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTA la DGR n.227/14 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la DGR 693/14 di ridefinizione dei Dipartimenti e di parziale modifica della DGR227/2014;

VISTA la DGR 694/14 con la quale vengono definiti il dimensionamento e l'articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;

VISTA la DGR 695 /14 di conferimento degli incarichi di direzione;

VISTA la DGR 696/14 di conferimento degli incarichi di dirigenziali , art 2, commi 7 e 8 L.R. 31/2010;

VISTA la D.G.R. 23 aprile 2008 n.539, modificativa della D.G.R.n.637/06, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTO il Regolamento orizzontale (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento , sulla gestione e sul moni-

toraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78 , (CE) n 165/94, (CE) n.2799/98 , (CE) n.814/2000 ,(CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 , ed in particolare : seguenti articoli del titolo VI " Condizionalità " :

- L'art. 91 che prevede che il mancato rispetto delle regole di condizionalità, stabilite dall'art.93, comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa che si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora l'inadempienza sia connessa all'attività agricola e/o interessi la superficie dell'azienda del beneficiario;

- l'art. 92 che stabilisce che la condizionalità si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Reg.(UE) 1307/2013 , pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg.(UE) 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'art.21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli art. da 28 a 31, 33 e 34 del Reg.(UE) 1305/2013. Tuttavia , l'art.91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V Reg.1307/2013 e al sostegno di cui all'art.28 par. 9, del Reg.(UE) 1305/2013;

- l'art. 93 che stabilisce che la condizionalità riguarda i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le Norme per il mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali fissate a livello nazionale (BCAA). Inoltre, per il 2015 e 2016, specifica che le regole di condizionalità comprendono anche l'obbligo al mantenimento dei pascoli permanenti, intendendo per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'art.2, lettera c) del Reg.(CE) n.1120/2009 nella sua versione originale;

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;

VISTO il Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;

VISTO il Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.64012014 della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante

modalità di applicazione del Reg (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.639/2014 della Commissione che integra il Reg (UE) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.3536 del 08 febbraio 2016 relativo alla "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67 del 21.03.2016 ;

ATTESO che il sopracitato decreto ministeriale:

- recepisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal regolamento (UE) n.1306/2013 e i suoi regolamenti attuativi, definendo, tra l'altro, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA), le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalle inadempienze relative alla condizionalità nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità , anche in riferimento alla programmazione comunitaria 2014-2020;
- dispone all'art.22 che le Regioni specifichino con propri provvedimenti , entro 60 giorni dalla sua pubblicazione , l'elenco degli impegni applicabili a livello regionale ai sensi dell'art.3 e dell'allegato I del predetto DM;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art.22 comma 2 del D.M.

n.3536/2016 che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MIPAF le proprie bozze di lavoro al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità e di verificarne la coerenza con le disposizioni del predetto decreto, e di garantire la controllabilità degli elementi d'impegno stabiliti;

VISTO il parere favorevole espresso dal MIPAAF ai sensi del predetto art.22 comma 2 del DM 3536/2016, con nota prot. n.7689 del 01.04.2016 in merito al regime di condizionalità della Regione Basilicata per l'anno 2016;

RITENUTO necessario dettare l'elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA), raggruppati per settori e temi principali, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato), che definisce le disposizioni per l'anno 2016, del regime di Condizionalità per la Regione Basilicata, volto a subordinare il pagamento degli aiuti diretti, nonché di alcune Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e 2007-2013 e dei Programmi di ristrutturazione e riconversione vigneti e vendemmia verde, al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

Su proposta dell'Assessore al ramo;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1. Di approvare l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), per l'applicazione del regime di Condizionalità di cui al Reg.(UE) n.1306/2013 e DM 3536/2016, nella Regione Basilicata, per l'anno 2016, così come definiti nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere copia della presente deli-

berazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

3. Di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, sul sito internet Regionale e sul sito www.basilicatapsr.it

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.it

~~DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n. 414~~

~~**D.G.R. 1498/2012 - Protocollo di intesa tra Regione Basilicata e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) del 04 marzo 2015 - Art.6. Approvazione schema di Accordo di collaborazione.**~~

~~LA GIUNTA REGIONALE~~

~~VISTA la legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;~~

~~VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dalle Pubbliche Amministrazioni;~~

~~VISTO la legge regionale 2 marzo 1996 n.12 e successive modifiche e integrazioni, recante Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale;~~

~~VISTO la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 (Individuazione degli atti di competenza della Giunta);~~

~~VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 2013, n. 320, recante "Nomina dei componenti della Giunta Regionale e del Vice Presidente e attribuzione relative deleghe".~~

~~VISTO le deliberazioni della Giunta regionale 03 maggio 2006 n. 637 (Modifica della~~